

Tribunale di Roma. Non si risolve l'acquisto per inconsistenza del patrimonio a meno che il contratto non disponga sul punto

## Garanzia per le azioni solo se pattuita

L'acquirente di una **partecipazione al capitale** di una **società di capitali o di persone** può pretendere la **risoluzione** del contratto di compravendita della quota o delle azioni solo se esse siano gravate da un vizio, come accade, ad esempio, se si tratta di una quota o di azioni oggetto di un pignoramento (e vendute invece come libere da gravami) oppure di una partecipazione priva del diritto di voto (e venduta invece come dotata di detto diritto).

La risoluzione del contratto di acquisto della partecipazione, invece, non può essere pretesa qualora il patrimonio della società non presenti la consistenza che l'acquirente si prefigurava oppure se esso si riveli vincolato da diritti altrui o contaminato da vizi inaspettati, a meno che il venditore della partecipazione abbia rilasciato specifiche garanzie contrattuali su questi punti.

È quanto deciso dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 19814 del 5 ottobre 2015, la quale afferma che la cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali o di persone ha come oggetto "immediato" la partecipazione sociale e solo quale oggetto "mediato" la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta; pertanto, le carenze o i vizi relativi alla consistenza e alle caratteristiche dei beni che compongono il patrimonio sociale possono giustificare la risoluzione del contratto di cessione solo se sono state fornite dal cedente specifiche garanzie contrattuali.

Infatti, il vizio e il difetto di qualità in relazione alla compravendita di partecipazioni sociali, essendo queste attributive di un insieme di diritti e obblighi in relazione a una società, può attenere unicamente alla qualità dei diritti e obblighi che in concreto la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire.

Non può riguardare, invece, il suo valore economico, in quanto esso non attiene all'oggetto del contratto di cessione della partecipazione, ma alla sfera dei motivi sulla cui base le parti si siano determinate ad addivenire al contratto di cessione della partecipazione; detti motivi assumono rilievo giuridico solo se, in relazione alla consistenza economica della partecipazione, siano state previste esplicite garanzie contrattuali ovvero nel caso di dolo del venditore della partecipazione, il quale, mediante artifici e raggiri, abbia indotto la controparte alla stipula di un contratto che non sarebbe stato concluso, o sarebbe stato stipulato a condizioni diverse, se non vi fosse stato l'inganno perpetrato ai danni del compratore.

Pertanto, la differente consistenza del patrimonio sociale (rispetto a quella ipotizzata dall'acquirente della partecipazione al momento della stipula del contratto di acquisto della quota o delle azioni) non incide sull'oggetto del contratto di cessione o sulla qualità della partecipazione ceduta; e la sopravvenienza di passività o la verifica di minusvalenze, per effetto delle quali il valore del patrimonio sociale risulti diminuito, non possono costituire un vizio rilevante, qualora l'alienante appunto non abbia espressamente assunto la garanzia circa la consistenza del patrimonio sociale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

---

**CASI RISTRETTI** In generale risoluzione se le partecipazioni sono gravate da un vizio, ad esempio perchè pignorate o prive di diritti di voto